

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVIII LEGISLATURA—

Doc. IV
n. 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

LUIGI CESARO

nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti
(n. 16519/2017 R.G.N.R. - n. 8701/2017 R.G. GIP)

Trasmessa dal Tribunale di Napoli Nord
Sezione del Giudice per le indagini preliminari
il 13 aprile 2018



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA**


Oggetto: richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore della Repubblica on. Luigi Cesaro – Proc. Penale n. 8701/2017 P.M.

Trasmetto ordinanza emessa da questo ufficio in data 3 aprile 2018 – depositata il 4 aprile 2018 – contenente la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni dell'On.le Luigi Cesaro, Senatore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, L. 20 giugno 2003, n. 140, recante *“disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti della alte cariche dello Stato”*.

Sono allegati alla predetta ordinanza i fascicoli contenenti i verbali di trascrizione delle intercettazioni cui si riferisce la richiesta di autorizzazione e gli atti riferiti al procedimento penale sopraindicato, nonché n. 2 supporti informatici.

Aversa 13 aprile 2018

Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Antonino SANTORO



53

N. 16519/17 R.G.N.R.

N. 8701/17 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

*Richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni**(Art. 6, II comma, L. 20 giugno 2003, n. 140)*

Il G.I.P., dott. Antonino Santoro,

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe a carico di:

1. CESARO Luigi, nato a Sant'Antimo (Na) il 19.02.1952, ivi residente in
2. CESARO Armando, nato a Caserta 27.02.1982, residente a Sant'Antimo (Na) a in
3. CESARO Aniello, nato a Sant'Antimo (Na) il 15.08.1954, attualmente detenuto per altro procedimento presso la Casa Circondariale di Terni
4. CESARO Raffaele, nato a Sant'Antimo (Na) il 04.12.1956, attualmente detenuto per altro procedimento presso la Casa Circondariale di Terni
5. DI GUIDA Antonio, nato a Marano di Napoli il 20.07.1964, attualmente detenuto per altro procedimento presso la Casa Circondariale di Matera
6. DI GUIDA Raffaele, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 05.01.1966, residente a Calvizzano (Na) in
7. CARANDENTE Vincenzo, nato a Calvizzano (NA) il 24.02.1954, residente a Marano di Napoli in via
8. BOVE Pasquale, nato a Mugnano di Napoli (Na) il 28.04.1958, residente a Mugnano di Napoli in

54

9. SARRACINO Armando, nato a Marano di Napoli il 15.09.1966 , Marano di Napoli (Na) in
10. BENEDUCE Flora, nata a Sant'Antimo (Na) il 08.05.1954, residente a Vico Equense (Na) in
11. DE ROSA Tommaso, nato a Villaricca (Na) il 03.03.1982 , ivi residente in
12. DE BIASE Luigi, nato a Marano di Napoli (Na) il 09.07.1955, ivi residente in via
13. DE STEFANO Salvatore, nato a Giugliano in Campania (Na) il 21.03.1973, residente a Marano di Napoli in via
14. PRINCIPE Flora, nata a Marano di Napoli (Na) il 29.11.1957, residente a Marano di Napoli (Na) in via
15. PARAGLIOLA Salvatore, nato a Napoli il 24.12.1981, residente a Giugliano in Campania in via
16. DI GREZIA Tiziana, nata a Napoli il 25.12.1973, ivi residente in
17. LICCARDO Angelo, nato a Mugnano di Napoli (Na) il 27.11.1976, residente a Marano di Napoli in
18. MARCHESANO Gennaro, nato a Marano di Napoli (Na) il 07.10.1964, ivi residente in via
19. FRECCIARULO Teresa, nata a Mugnano di Napoli (Na) il 31.08.1984 , residente a Marano di Napoli (Na) in via
20. CACCIAPUOTI Vincenzo, nato a Villaricca (Na) il 11.10.1960, ivi residente in via
21. GAROFALO Maria, nata a Marano di Napoli (Na) il 21.06.1965, ivi residente in
22. SARNATARO Gennaro, nato a Napoli il 02.08.1969, residente a Casavatore (Na) in
23. DI BONITO Raffaele, nato a Pozzuoli (Na) il 31.05.1959 , residente a Marano di Napoli (Na) in
24. DI BONITO Sara, nata a Napoli il 06.07.1989, residente a Marano di Napoli (Na) in



55

25. PELLECCHIA Eduardo, nato a Mugnano di Napoli (Na) il 25.09.1989, residente a Marano di Napoli (Na) in
26. GARGIULO Ciro, nato a Portici (NA) il 15.10.1960, ivi residente in via
27. DI RAFFAELE Nicola, nato a Sant'Antimo (Na) il 18.07.1965 , residente a Napoli in via
28. SCHIANO Gaetano, nato a Marano di Napoli (Na) il 18.09.1968 , ivi residente in
29. GIORDANO Adele , nata a Napoli l'11.07.1970, residente a Marano di Napoli (Na) in

Indagati per i seguenti reati :

CESARO Luigi, CESARO Armando, DI GUIDA Antonio, CARANDENTE Vincenzo

- A. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonché di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando in cambio di un corrispettivo consistente in denaro ed altra utilità.

In particolare CESARO Luigi, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione del figlio CESARO Armando alla carica di Consigliere Regionale della Campania prometteva a DI GUIDA Antonio una commessa pubblica in relazione ad una delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI) della Campania (in area casertana) per un importo di euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) con un guadagno netto di almeno 2.000.000 (due milioni/00).

Commesso in Marano di Napoli, Sant'Antimo ed in luoghi imprecisati in data antecedente e prossima al 30 aprile 2015 e fino al giugno 2015

CESARO Luigi, CESARO Armando, DI GUIDA Antonio, CARANDENTE Vincenzo, BOVE Pasquale



- B. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960, perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonché di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando in cambio di un corrispettivo consistente in denaro ed altra utilità.

In particolare CESARO Luigi, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione del figlio CESARO Armando alla carica di Consigliere Regionale della Campania, con l'intermediazione di DI GUIDA Antonio e BOVE Pasquale (Direttore di Dipartimento dell'ASL NA 2 NORD) prometteva a CARANDENTE Vincenzo quale corrispettivo per l'avvenuta elezione, la nomina alla carica di Direttore del Distretto sanitario n.38 dell'ASL Na 2 Nord.

Comesso in Sant'Antimo ed in luoghi imprecisati, in data antecedente e prossima al 28 aprile 2015 e fino al giugno 2015

DI GUIDA Antonio, DI GUIDA Raffaele, CARANDENTE Vincenzo

- C. reato previsto e punito dagli artt. 99, 110 e 479 c.p. in relazione all'art 476 c.p., perché, in concorso tra di loro, all'esito di un controllo delegato dall'Autorità Giudiziaria in relazione alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine igienico-sanitario presso il Minimarket "Pinco" sito a Villaricca, formavano un verbale che falsamente attestava la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e, quindi, la regolarità dell'attività di vendita al pubblico di beni alimentari nonché la correttezza del loro stato di conservazione e delle modalità di esposizione al pubblico.

In particolare, DI GUIDA Antonio e DI GUIDA Raffaele (titolare di fatto dell'attività) ottenevano l'intervento di CARANDENTE Vincenzo (medico in servizio presso il D.S. n. 38 di Marano di Napoli) nel corso dell'ispezione della P.G. operante affinché, nonostante operasse fuori del proprio territorio di competenza, venisse nominato dai Carabinieri del NAS per la verifica dei requisiti di ordine igienico-sanitario attestandone falsamente la sussistenza.

Con la recidiva reiterata per DI GUIDA Raffaele

Comesso in Villaricca, il 30 aprile 2015.



57

CESARO Raffaele, SARRACINO Armando, BENEDUCE Flora, DE ROSA Tommaso

D. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BENEDUCE Flora in qualità candidata alle elezioni regionali per la Regione Campania, gli altri quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di BENEDUCE Flora in cambio di un corrispettivo in denaro.

In particolare BENEDUCE Flora, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore della propria elezione alla carica di Consigliere Regionale della Campania dava, per il tramite del nipote DE ROSA Tommaso, la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a SARRACINO Armando in cambio dell'assicurazione di almeno 300 (trecento) voti promettendo, ad elezione avvenuta, l'ulteriore remunerazione di 10.000 (diecimila/00) euro.

Commesso in Marano di Napoli (NA), Sant'Antimo (NA) ed altri luoghi imprecisati in data antecedente e prossima al 31 maggio 2015 e fino all'agosto 2015.

CESARO Luigi, CESARO Armando, DI GUIDA Antonio, DE BIASE Luigi, DE STEFANO Salvatore

E. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonché di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando in cambio di un corrispettivo consistente in raccomandazioni ed altre utilità.

In particolare CESARO Luigi, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione del figlio CESARO Armando alla carica di Consigliere Regionale della Campania con l'intermediazione di DI GUIDA Antonio e DE STEFANO Salvatore

5



prometteva e faceva ottenere la nomina di DE BIASE Luigi a componente dell'OIV (Organismo Interno di Valutazione della Regione Campania).

Compresso in Napoli e Sant'Antimo il 23 ed il 24 marzo 2015 e fino al giugno 2015

CESARO Luigi, CESARO Armando, DI GUIDA Antonio, DE BIASE Luigi, DE STEFANO Salvatore, PRINCIPE Flora, PARAGLIOLA Salvatore

- F. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonché di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando in cambio di un corrispettivo consistente in raccomandazioni ed altre utilità.

In particolare CESARO Luigi, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione del figlio CESARO Armando alla carica di Consigliere Regionale della Campania prometteva l'assunzione in "Poste Italiane s.p.a." di PARAGLIOLA Salvatore, figlio di Principe Flora, in cambio di trenta voti la cui controprova sarebbe stata poi attestata da documentazione fotografica delle schede votate all'interno del seggio elettorale.

Compresso in Napoli e Sant'Antimo il 23 ed il 24 marzo 2015 e fino al giugno 2015

CESARO Luigi, CESARO Armando, DI GREZIA Tiziana, DI GUIDA Antonio, DE BIASE Luigi, LICCARDO Angelo

- G. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonché di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri



soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando e BENEDEUCE Flora in cambio di un corrispettivo consistente....

In particolare CESARO Luigi, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione del figlio CESARO Armando alla carica di Consigliere Regionale della Campania, in proprio e con l'intermediazione di DI GUIDA Antonio sollecitava LICCARDO Angelo (Sindaco di Marano di Napoli) e DE BIASE Luigi (dirigente amministrativo) affinché venisse concesso un "nulla osta" a favore di DI GREZIA Tiziana, Dirigente dell'ufficio legale del Comune di Marano di Napoli (comune in stato di dissesto e, quindi, impossibilitato ad effettuare nuove assunzioni in sostituzione della stessa), per poter assumere un incarico amministrativo presso l'Ufficio del Demanio Marittimo della Regione Campania.

Commesso in Marano di Napoli in data antecedente e prossima al 16 marzo 2015 e fino al giugno 2015.

CESARO Luigi , CESARO Armando, DI GUIDA Antonio, MARCHESANO Gennaro, DE STEFANO Salvatore, LICCARDO Angelo

H. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonché di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando e BENEDEUCE Flora in cambio di un corrispettivo consistente in denaro ed altra utilità.

In particolare CESARO Luigi e CESARO Armando, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione di CESARO Armando alla carica di Consigliere Regionale della Campania, con l'intermediazione di DI GUIDA Antonio sollecitavano LICCARDO Angelo (Sindaco di Marano di Napoli), DE STEFANO Salvatore e RUGGIERO Gennaro (Assessori del Comune di Marano di Napoli) e DE BIASE Luigi (dirigente amministrativo presso il Comune di Marano di Napoli) affinché venisse concesso un "nulla osta" a favore di MARCHESANO Gennaro, Agente della Polizia Municipale del Comune di Marano di Napoli (comune in stato di dissesto e, quindi, impossibilitato ad effettuare nuove assunzioni in sostituzione dello stesso), per poter assumere un incarico nell'Ufficio di diretta collaborazione



60

del Presidente del gruppo consiliare del Partito Socialista Europeo presso il Consiglio Regionale della Campania.

Compresso in Marano di Napoli in data antecedente e prossima al 03 aprile 2015 ed al 22 aprile 2015 e fino al giugno 2015

CESARO Luigi, CESARO Armando, BENEDUCE Flora, DI GUIDA Antonio, FRECCIARULO Teresa, DE ROSA Tommaso, SARRACINO Armando

- I. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonché di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando e BENEDUCE Flora in cambio di un corrispettivo consistente in raccomandazioni ed altre utilità.

In particolare CESARO Luigi e CESARO Armando, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione di CESARO Armando e BENEDUCE Flora alla carica di Consigliere Regionale della Campania, con l'intermediazione di DI GUIDA Antonio e SARRACINO Armando, favorivano l'assunzione di FRECCIARULO Teresa nello studio legale di DE ROSA Tommaso (nipote di BENEDUCE Flora) in cambio della convergenza di voti a favore di entrambi con il metodo della c.d. "doppia preferenza di genere".

Compresso in Mugnano di Napoli in data antecedente e prossima al 22 aprile 2015 e fino al giugno 2015

CESARO Luigi, CESARO Armando, CESARO Raffaele, CACCIAPUOTI Vincenzo, DI GUIDA Antonio, GAROFALO Maria, SARNATARO Gennaro

- J. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,



61

CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonchè di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando in cambio di un corrispettivo consistente in raccomandazioni ed altre utilità.

In particolare CESARO Luigi e CESARO Armando, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione di CESARO Armando alla carica di Consigliere Regionale della Campania, con l'intermediazione di CESARO Raffaele, DI GUIDA Antonio, CACCIAPUOTI Vincenzo e GAROFALO Maria, promettevano a SARNATARO Gennaro, medico in servizio presso l'Ospedale di Giugliano in Campania con rapporto di lavoro precario, una stabilizzazione lavorativa in cambio del voto del contesto familiare e lavorativo di SARNATARO Gennaro e GAROFALO Maria.

Compresso in Sant'Antimo in data antecedente e prossima al 03 aprile 2015 e fino al giugno 2015

CESARO Luigi, CESARO Armando, DI GUIDA Antonio, DI BONITO Raffaele, DI BONITO Sara

K. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonchè di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando in cambio di un corrispettivo consistente in raccomandazioni ed altre utilità.

In particolare CESARO Luigi e CESARO Armando, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione di CESARO Armando alla carica di Consigliere Regionale della Campania, con l'intermediazione di DI GUIDA Antonio, promettevano a DI BONITO Raffaele (sottotenente della Polizia Municipale di Marano di Napoli) l'assunzione della figlia DI BONITO Sara (medico) presso l'Ospedale "San Raffaele" di Milano in cambio del bacino di voti riconducibile al contesto familiare e lavorativo della famiglia DI BONITO.



62

Commissio in Sant'Antimo in data antecedente e prossima al 04 aprile 2015 e fino al giugno 2015

CESARO Armando, CESARO Raffaele, CESARO Aniello, DI GUIDA Antonio, PELLECCCHIA Eduardo, GARGIULO Ciro

L. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonchè di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando in cambio di un corrispettivo consistente in raccomandazioni ed altre utilità.

In particolare CESARO Luigi, CESARO Raffaele, CESARO Aniello, e CESARO Armando, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione di CESARO Armando alla carica di Consigliere Regionale della Campania, con l'intermediazione di DI GUIDA Antonio e PELLECCCHIA Eduardo, consegnavano gratuitamente due abbonamenti al Centro Sportivo "Aquilasport" di Portici (di cui è amministratore unico CESARO Aniello) a GARGIULO Ciro in cambio dei voti del proprio bacino di influenza elettorale nella Sezione di Portici.

Commissio in Marano di Napoli in data antecedente e prossima al 29 aprile 2015 e fino al giugno 2015

CESARO Luigi, CESARO Raffaele, CESARO Armando, DI GUIDA Antonio, DI RAFFAELE Nicola, SCHIANO Gaetano, GIORDANO Adele

M. reato previsto e punito dagli artt. 81cpv. e 110 c.p., art. 86 D.P.R. 570/1960 , perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CESARO Luigi in qualità di Parlamentare in carica eletto presso la Camera dei Deputati nonchè di esponente di spicco locale e nazionale del proprio partito e di imprenditore presente sul territorio, gli altri quali candidati alle elezioni regionali per la Regione



63

Campania o quali soggetti con influenza su un consistente bacino elettorale, stringevano un accordo per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale ed il voto di altri soggetti rientranti nelle rispettive sfere di influenza per favorire l'elezione alla carica di Consigliere per la Regione Campania di CESARO Armando in cambio di un corrispettivo consistente in raccomandazioni ed altre utilità.

In particolare CESARO Luigi, CESARO Raffaele e CESARO Armando, al fine di ottenerne il sostegno elettorale nella zona di Marano a favore dell'elezione di CESARO Armando alla carica di Consigliere Regionale della Campania, con l'intermediazione di DI GUIDA Antonio e DI RAFFAELE Nicola, promettevano a SCHIANO Gaetano un miglioramento della posizione lavorativa della moglie GIORDANO Adele quale dipendente della società partecipata "Armena Sviluppo" s.p.a. . Nello specifico GIORDANO Adele in luogo delle mansioni di addetta al verde pubblico, avrebbe ricoperto il ruolo di impiegata presso gli uffici della società ubicati a Giugliano in Campania, in cambio del voto in favore di CESARO Armando da parte del bacino elettorale di riferimento della famiglia SCHIANO-GIORDANO.

Commesso in Sant'Antimo e Napoli in data antecedente e prossima al 27 e 29 aprile 2015 e fino al giugno 2015

letta la richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 268 c.p.p. e di trasmissione alla Camera della richiesta di autorizzazione alla utilizzazione delle intercettazioni (disposte con i decreti di intercettazione emessi nell'ambito del procedimento penale n. 15505/13 R.G.N.R. - ora 22272/13 R.G.N.R. Mod. 21 della D.D.A. di Napoli - inserite nell'informativa n. 76/2-5-2015 dei Carabinieri del R.O.S. di Napoli-) di seguito indicate :

- | | |
|--|--|
| 1. prog. 27106 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a CESARO Armando - RIT |
| 2. prog. 29525 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a CESARO Armando - RIT |
| 3. prog. 8426 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a CESARO Armando - RIT |
| 4. prog. 2234 e 2235 Intercettati sull'utenza 1026/15; | in uso a CESARO Raffaele - RIT |
| 5. prog. 2843 intercettato sull'utenza | in uso a CESARO Aniello - RIT 1026/15; |
| 6. prog. 1119 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a DI GUIDA Antonio - RIT |
| 7. prog. 1203 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a DI GUIDA Antonio - RIT |
| 8. prog. 1242 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a DI GUIDA Antonio - RIT |

ti



64

- | | |
|---|---------------------------------|
| 9. prog. 4483 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a DI GUIDA Antonio - RIT |
| 10. prog. 2052 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a LICCARDO Angelo - RIT |
| 11. prog. 6168 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a LICCARDO Angelo - RIT |
| 12. prog. 1818 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a DI GUIDA Antonio - RIT |
| 13. prog. 2425 intercettato sull'utenza 821/15 | in uso a DI GUIDA Antonio - RIT |

sentite le parti all'udienza del 27.3.2018, segnatamente il PM e gli avvocati Vincenzo Maiello e Michele Sanseverino, quali difensori di fiducia dell'onorevole Cesaro Luigi;

OSSERVA

Premessa

La menzionata richiesta del PM ha ad oggetto n. 13 conversazioni intercettate sulle utenze in uso a Cesaro Armando , Cesaro Raffaele e Cesaro Aniello , rispettivamente figlio e fratelli dell'on. Luigi Cesaro, nonché sulle utenze in uso a Di Guida Antonio), imprenditore, e Liccardo Angelo , sindaco di Marano di Napoli.

Si tratta di intercettazioni che coinvolgono il citato parlamentare, nel senso che egli partecipa alla conversazione (non in quanto soggetto direttamente intercettato ma), di volta in volta, quale destinatario delle chiamate effettuate con le predette utenze, quale chiamante verso tali utenze o, infine, come utilizzatore occasionale.

Il PM intende porre dette intercettazioni a fondamento di una richiesta di rinvio a giudizio in relazione ai plurimi fatti di corruzione elettorale contestati nel presente procedimento, dettagliatamente descritti nelle informative del R.O.S. in atti e nei capi d'imputazione, cui si fa rinvio.

Secondo l'impianto accusatorio, in cambio di voti a favore del figlio Armando, candidato alle elezioni regionali del 31.5. 2015, l'onorevole Cesaro sarebbe "intervenuto" in più occasioni, direttamente o per il tramite di soggetti a lui vicini, al fine procacciare rilevanti commesse pubbliche (come quella relativa a una delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI) a favore di Di Guida Antonio), nomine in importanti settori dell'amministrazione pubblica (come quella sollecitata da CARANDENTE Vincenzo a direttore del distretto sanitario 38 della Asl 2 Napoli Nord o quella di DE BIASE Luigi a componente dell'Organismo Interno di Valutazione della Regione Campania), posti di lavoro (l'assunzione in "Poste Italiane s.p.a." di PARAGLIOLA

65

Salvatore, l'assunzione di FRECCIARULO Teresa nello studio legale di DE ROSA Tommaso, l'assunzione della DI BONITO Sara (medico) presso l'Ospedale "San Raffaele" di Milano, comandi presso altre amministrazioni ("*nulla osta*" a favore di DI GREZIA Tiziana e MARCHESANO Gennaro) e così via, fino ai due abbonamenti al Centro Sportivo "Aquilasport" di Portici (di cui è amministratore unico CESARO Aniello) procurati a GARGIULO Ciro.

Tali episodi sono emersi nell'ambito di una più ampia indagine, compendiata nel procedimento n. RGNR 15505/13 iscritto presso la Procura di Napoli - DDA - inizialmente per i reati di cui agli artt. 353 c.p. e art. 7 L. 203/91.

L'attività investigativa nasce a ridosso delle elezioni regionali del maggio 2015 e, come si rileva dall'informativa del 29.9.2015 in atti, inizialmente si focalizza sulla realizzazione del piano di insediamento produttivo di Marano di Napoli, affidata in regime di *project financing*, alla società "Cesaro Costruzioni Generali srl" dei fratelli Raffaele e Aniello Cesaro.

Il presupposto è che la gara per la realizzazione sarebbe stata turbata da condotte illecite di Di Guida Antonio, indicato come referente politico del clan Polverino, e da Di Guida Angela, figlia del cugino Pasquale e presidente del consiglio comunale.

Pertanto, l'indagine si incentra su tali soggetti, sui fratelli Aniello, Raffaele e Luigi Cesaro e sul sindaco Liccardo Angelo.

Svolgendosi in concomitanza con le elezioni regionali, l'attività investigativa ha permesso di svelare anche le modalità di propaganda di taluni candidati di Forza Italia, tra i quali Cesaro Armando, figlio del parlamentare.

E', infatti, emerso come gli indagati, in quel periodo, si siano "impegnati" notevolmente per raccogliere voti da destinare a favore di Cesaro Armando in cambio di favori di vario genere, chiesti e ottenuti (a dire il vero non sempre) attraverso l'intermediazione o le pressioni esercitate dal parlamentare.

Ed, in effetti, Cesaro Armando sarà eletto consigliere regionale nella citata tornata elettorale.

Si è fatta luce, inoltre, sull'indiscutibile influenza politica esercitata dai Cesaro, tutti attivi, direttamente (Luigi e Armando) o indirettamente (Raffaele, Aniello e Antimo), nella vita politica e amministrativa della zona di Sant'Antimo e dei paesi limitrofi.

Inoltre, i Cesaro sono titolari di numerose attività economiche, quali imprese di costruzioni, centri sportivi e un importante centro diagnostico.

Non vi è chi non veda, quindi, il "peso" della famiglia in questione sul territorio, sia sotto il profilo politico che economico e amministrativo, oggi probabilmente compromesso dall'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico di Raffaele e Aniello Cesaro emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nel maggio 2017 per le commistioni politico-mafiose relative alla vicenda del PIP di Marano.



L'astratta utilizzabilità delle intercettazioni

Ciò posto, in punto di diritto non vi è alcun dubbio sulla astratta utilizzabilità delle intercettazioni nel presente procedimento, a nulla rilevando – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - il fatto che i reati qui contestati non consentano l'intercettazione.

Ed invero, secondo la Suprema Corte, in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili, senza alcun limite, per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza. (Cass. n. 31984 del 26/04/2017).

La nozione di "procedimento diverso" è stata da tempo chiarita dalla giurisprudenza di legittimità: ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, né tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse definirsi "diverso" il procedimento riguardante i reati di traffico internazionale di stupefacenti e di opere d'arte finanziati con i proventi dei connessi reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione inizialmente investigati da altra autorità giudiziaria; ex multis: Cass. sez. III n. 52503, 23/09/2014)

Ora, nel caso in esame, le intercettazioni sono state disposte nel procedimento RGNR 15505/13 su richiesta della Procura di Napoli – DDA per i reati di cui agli artt. 353 c.p. e art. 7 L. 203/91, reati che consentivano l'attività captativa e che sono indubbiamente connessi e collegati sotto il profilo oggettivo e probatorio a quelli oggetto del presente procedimento (voto di scambio).

Si tratta, peraltro, di ipotesi di reato relative a fatti (le commistioni politico-camorristiche nella realizzazione del PIP di Marano di Napoli e la gestione clientelare della campagna elettorale del 2015) che rappresentano due facce del medesimo fenomeno criminale, che vede, da un lato, la criminalità organizzata (nella specie il clan Polverino) infiltrarsi pervicacemente nel tessuto politico-economico locale, inquinandolo, e, dall'altro, la politica consolidare il suo potere sul territorio avvantaggiandosi non solo di tecniche clientelari ma anche dell'ausilio delle organizzazioni criminali.

Non è un caso, quindi, che i fatti in questione siano venuti in luce nel medesimo procedimento penale.

Infine, i due decreti autorizzativi qui in esame (RIT 821/15 e RIT 1026/15) recano una congrua motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle fonti di prova su cui essi si fondano, principalmente i riscontri documentali relativi alle violazioni delle convenzioni

6t

stipulate per la realizzazione del PIP (tutte dettagliatamente indicate nella informativa del ROS del 18.2.2015 e nella richiesta di autorizzazione alle intercettazioni presentata dalla DDA di Napoli il 25.2.2015, poi seguita dal decreto di cui al RIT 821/15) e le convergenti dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, che hanno interessato anche le modalità di "raccolta" dei voti attuate da Cesaro Luigi nel corso della sua carriera politica.

Vi è inoltre la positiva valutazione circa la indispensabilità del ricorso allo strumento in questione, unico idoneo, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, a fornire elementi di prova circa le gravissime condotte illecite ipotizzate e gli autori delle stesse.

La disciplina delle intercettazioni in cui sono coinvolti parlamentari

Ferma l'astratta utilizzabilità delle intercettazioni, occorre a questo punto valutare la natura delle intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione.

Come noto, la disciplina delle captazioni che coinvolgono soggetti appartenenti alle Camere è contenuta nella L. 20 giugno 2003, n. 140.

L'interpretazione giurisprudenziale consolidatasi negli anni successivi distingue tra intercettazioni "dirette", "indirette", "casuali o fortuite" del parlamentare.

Ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge, nel caso si intenda direttamente o consapevolmente procedere ad intercettazioni nei confronti di un parlamentare, sarà necessaria la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza; si richiede invece - secondo l'art. 6 - l'autorizzazione c.d. successiva per le intercettazioni c.d. casuali o fortuite.

In altri termini, le intercettazioni dirette o indirette necessitano dell'autorizzazione preventiva.

Quelle casuali, invece, sono utilizzabili solo ove intervenga l'autorizzazione successiva della Camera di appartenenza.

Laddove l'autorizzazione richiesta non sia regolarmente prestata, gli elementi di prova reperiti dalle attività di captazione non saranno, in alcun modo, utilizzabili nei confronti del parlamentare.

Diverso, però, il regime di utilizzabilità degli stessi elementi nei confronti dell'interlocutore c.d. terzo.

Solo nei confronti del parlamentare l'utilizzabilità delle intercettazioni c.d. casuali o fortuite è soggetta ad autorizzazione successiva della Camera di appartenenza, come affermato dalla **Corte costituzionale con la sentenza n. 390 del 23 novembre 2007** dichiarativa di parziale illegittimità costituzionale della L. n. 140 del 2003, art. 6 commi 2, 5 e 6, nella parte in cui stabiliva che la disciplina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le intercettazioni dovessero essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento le cui conversazioni fossero state intercettate.

68

Ciò posto, secondo il PM nel caso di specie siamo di fronte a intercettazioni "casuali", utilizzabili, quindi, ove la Camera di appartenenza rilascia la necessaria autorizzazione "successiva".

Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. II, 16.11.2012, n. 8739), la disciplina delle intercettazioni "casuali" esula - come puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata - dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68 Cost., comma 3, in quanto, per il carattere impreveduto dell'interlocuzione del parlamentare, sarebbe impossibile chiedere l'autorizzazione preventiva L. n. 140 del 2003, ex art. 4 che trova invece applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di soggetti diversi.

Rientrano invece nella garanzia costituzionale dell'autorizzazione preventiva le intercettazioni dirette (alle quali il parlamentare venga sottoposto non solo quale indagato, ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità) e quelle c.d. indirette, *intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a captare le conversazioni del parlamentare.*

Come chiarito, infatti, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 390 del 2007, "la disciplina dell'autorizzazione preventiva, delineata dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003 in attuazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., deve trovare applicazione «tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti»: dunque, *non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni «dirette»), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia «presumersi frequentati dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»). In altre parole, ciò che conta «non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto di indagine»: «se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi».*

Se, quindi, non appare particolarmente complessa l'individuazione delle intercettazioni dirette, è intuitiva, invece, la difficoltà di collocare, nelle fattispecie concrete, la linea di confine tra le intercettazioni indirette e quelle casuali al fine di individuare il regime autorizzativo applicabile.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2010, ha chiarito che nell'ambito di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, in cui *la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni coinvolgenti il parlamentare deve necessariamente essere particolarmente stringente*, nel caso in cui emergano dall'attività di intercettazione non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può escludere che le ulteriori intercettazioni possano risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne

69

le responsabilità penali, con la conseguenza che le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento diventerebbero mirate, quindi "indirette", esigendo l'autorizzazione preventiva della Camera ai sensi della L. n. 140 del 2003, art. 4.

Nella successiva **sentenza n. 114 del 2010 la Corte costituzionale** ha ulteriormente chiarito che, al fine di affermare o escludere la "casualità" dell'intercettazione coinvolgente il parlamentare, occorre aver riguardo a molteplici parametri significativi quali la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione, il tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo entro il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.

Analoghi principi sono affermati nelle **ordinanze n. 263 del 2010 e n. 171 del 2011 della Corte costituzionale** nonché nella **sentenza della Corte di Cassazione, sezione feriale, n. 34244 del 9 settembre 2010, ric. Lombardi e altro.**

La natura delle intercettazioni in questione

Alla luce dei citati principi, occorre verificare se le intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione abbiano coinvolto l'onorevole Luigi Cesaro solo casualmente.

Ebbene, ad avviso di questo Giudicante, ciò non può prescindere dall'analisi del contesto nel quale nascono le indagini.

Come detto, gli episodi di voto di scambio qui in contestazione sono emersi nell'ambito della più ampia indagine relativa alla aggiudicazione e alla realizzazione del PIP di Marano di Napoli e alle infiltrazioni camorristiche in tale vicenda.

In tale contesto vengono intercettati, *in qualità di indagati*, i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, Armando Cesaro, Di Guida Antonio nonché l'ex sindaco Liccardo Angelo (la cui giunta verrà poi sciolta per infiltrazioni camorristiche).

In altri termini, la genesi dell'inchiesta e la qualifica di indagati rivestita dai soggetti intercettati indica che lo strumento captativo era diretto a cogliere le condotte illecite ascritte a costoro e non ad attuare una surrettizia volontà di cogliere le conversazioni del parlamentare.

In tal senso, a ben vedere, è possibile interpretare anche il particolare riferimento all'onorevole Cesaro contenuto nel RIT 821/15, indicato, al contrario, dalla difesa come "spia" della natura indiretta delle intercettazioni.

Più specificamente, in tale decreto si autorizza l'intercettazione di un'utenza intestata a Cesaro Luigi sul presupposto che non è in uso allo stesso ma al figlio Armando.

IF



70

Ebbene, ad avviso dello scrivente, la precisazione del GIP di Napoli indica non solo la particolare attenzione nella selezione delle utenze da intercettare a tutela delle prerogative del parlamentare ma anche che la finalità era quella di cogliere le conversazioni di soggetti diversi dal deputato.

Ciò posto, reputa, tuttavia, questo Giudicante che - in un'ottica, se possibile, ancora più garantista e attuativa delle garanzie costituzionali del parlamentare - sia opportuno distinguere tra le intercettazioni effettuate sulle utenze dei familiari del Cesaro (le prime 5) e le altre (quelle sulle utenze del Di Guida e del Liccardo).

a) Le intercettazioni effettuate nei confronti di Cesaro Armando, Cesaro Aniello e Cesaro Raffaele

Quanto alle prime, questo Giudicante è consapevole del fatto che lo strettissimo rapporto di parentela tra il parlamentare e i fratelli Aniello e Raffaele e il figlio Armando può sollevare qualche dubbio sulla casualità delle intercettazioni captate sulle utenze di questi ultimi.

In base ai principi sopra richiamati, è richiesta l'autorizzazione preventiva *non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni «dirette»), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia «presumersi frequentati dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»).*

Ebbene, aderendo a un'impostazione massimamente garantista, lo strettissimo legame di parentela sopra descritto e il ruolo dell'onorevole Cesaro, quale destinatario finale delle richieste di "interventi" finalizzati a ottenere voti per il figlio, inducono a ritenere che, nel chiedere e ottenere di intercettare i fratelli Aniello e Raffaele o il figlio Armando, poteva prevedersi che costoro si sarebbero interfacciati col parlamentare.

Ne deriva che per tali intercettazioni - le prime 5 - era necessario ottenere l'autorizzazione preventiva della Camera.

b) Le intercettazioni effettuate nei confronti di Di Guida Antonio e Liccardo Angelo

A diverse conclusioni si deve pervenire per le residue intercettazioni.

Di Guida Antonio è un importante imprenditore del settore immobiliare, socio, insieme al cugino Pasquale, dei fratelli Cesaro Aniello e Raffaele, nonché politico di lungo corso nel centro-destra.

Secondo la dettagliatissima ricostruzione effettuata dal ROS di Napoli nell'informativa in atti (cui si rinvia), il Di Guida sarebbe espressione politico-imprenditoriale del clan Polverino, egemone nel territorio di Marano di Napoli.

Emblematica appare, per illuminare lo "spessore" del predetto indagato, la conversazione intrattenuta col cugino Pasquale il 30.04.2015 all'interno dell'ufficio del Di Guida, sito in Marano di Napoli.

Come emerge dalla cnr. 76/2-5-4-2015 del ROS di Napoli, nel corso di tale dialogo¹, Di Guida Antonio, "dopo aver lamentato di non aver ricavato i profitti auspicati dall'impegno profuso per l'elezione di LICCARDO Angelo a Sindaco di Marano di Napoli, confidava al cugino di aver ottenuto una commessa pubblica dell'importo di euro 10.000.000,00 da una delle Aree di Sviluppo Industriale (in sigla ASI) della Campania, verosimilmente quella di Caserta, stimando di guadagnarci euro 2.000.000,00. Il DI GUIDA aggiungeva che si sarebbe aggiudicato tale commessa dietro l'intervento di CESARO Luigi, in favore del quale stava sostenendo la campagna elettorale su Marano per il figlio Armando che in cambio il predetto deputato avrebbe dovuto anche far nominare CARANDENTE Vincenzo, sostenuto dallo stesso DI GUIDA, direttore del Distretto Sanitario n. 38 dell'ASL Napoli 2 Nord. E'indubbio che tali fossero gli accordi elettorali perché sempre DI GUIDA Antonio, allorché il cugino gli chiedeva notizie di un'altra richiesta, non meglio espressa, che era stata fatta al parlamentare (*quell'altro non te l'hanno dato però*), replicava che per questa ulteriore situazione bisognava attendere l'esito delle elezioni per il Consiglio regionale (*finché non si decidono le elezioni non fanno niente*). Peraltro, lo stesso DI GUIDA Pasquale era preoccupato che i CESARO li avrebbero potuti abbandonare dopo aver conseguito il risultato dell'elezione di CESARO Armando, ma il cugino lo tranquillizzava, alludendo alla natura dei suoi rapporti con CESARO Raffaele, non palesemente espressa (*per il rapporto che io ho con Raffaele*), che impediva a tale famiglia *santantimese* di poterlo "mollare". D'altro canto, DI GUIDA Antonio rappresentava come solo i CESARO detenessero quel potere politico - imprenditoriale tale da garantire il conseguimento dei suoi interessi privati e di quelli del cugino. In tal senso, Antonio affermava che qualora avessero sostenuto la candidatura di BENEDEUCE Flora, altro consigliere regionale poi eletto tra le fila di Forza Italia, avrebbero potuto ottenere solo soldi per la contingenza elettorale, perché la stessa non esprimeva quella spregiudicata influenza incarnata dai CESARO, che gli consentiva di condizionare i più svariati contesti ove si esercita il potere politico, amministrativo e giudiziario (*se tu vai dalla BENEDEUCE... tu alla BENEDEUCE devi andare solo là e devi dire: "tu che mi vuoi dare? Me li vuoi dare diecimila euro? Ce l'hai?" Perché solo quello ti può dare... e solo quello, poi non ti da niente più... perché non ha niente*)".

Ora, come dimostra anche la conversazione riportata, non si può negare che il Di Guida fosse in contatto con i fratelli Cesaro e che si stesse "impegnando" per la campagna elettorale di Cesaro Armando.

Tuttavia, si tratta di un rapporto meramente "affaristico", di scambio di favori, certamente non paragonabile a quello familiare sopra descritto, che non lasciava prevedere contatti telefonici con il parlamentare.

¹ conversazione tra presenti registrata al prog. 112 del 30.04.2015 alle ore 17.32.23 all'interno dell'ufficio di in Marano di Napoli - RIT 1593/15;

72

Del resto, il legame vantato dal Di Guida è con Raffaele Cesaro e non col fratello Luigi, che pure conosce e frequenta.

Ciò emerge dalla intercettazione appena riportata, nella quale Di Guida Antonio, per tranquillizzare il cugino circa il fatto che l'appoggio dei Cesaro non sarebbe venuto meno dopo le elezioni, allude ai suoi rapporti con Cesaro Raffaele (*per il rapporto che io ho con Raffaele*) e non con Cesaro Luigi.

E' importante ricordare, inoltre, che anche il Di Guida era indagato nella vicenda del PIP di Marano di Napoli.

Anzi, egli è una delle figure centrali dell'affare.

E in questa veste viene opportunamente intercettato.

Si scoprirà, quasi subito, che il Di Guida si attiva anche per procacciare voti a Cesaro Armando in cambio di favori.

Dal che le telefonate con l'onorevole Cesaro Luigi.

Si tratta, tuttavia, di contatti sporadici, occasionali, tanto vero che in questa sede ne vengono in rilievo solo 6.

Lo testimonia anche il fatto che, sebbene l'intercettazione della sua utenza sia stata autorizzata il 27.2.2015, il primo contatto con il parlamentare, vale a dire il progr. 1119, è del 20.3.2015.

A questo primo contatto ne seguono solo pochi altri nell'arco di oltre un mese e mezzo, fino all'ultimo del 5.5.2015.

Più in particolare sono solo 4 i contatti diretti; invece, l'importantissima conversazione di cui al progr. 4483, relativa al coinvolgimento del parlamentare nel rilascio del nulla osta alla Di Grezia e nella nomina del De Biase nell'OIV, non è un vero e proprio contatto, in quanto il Di Guida, che si trova con Cesaro Raffaele, Armando e Luigi, effettua una telefonata a De Biase Luigi, nel corso della quale passa il telefono al parlamentare (cfr. informativa N. 76/2-5-4-2015 del 18.7.2017 in cui si legge: "la mattina del 05.05.2015 il **DI GUIDA** si recava a Sant'Antimo e si incontrava con **CESARO Raffaele**, che avvisava di essere già sul posto (cfr. prog. 3043 e 3044)², con il candidato ed anche con l'onorevole. Infatti, mentre stava assieme a questi ultimi, come documentato anche dal tracciato delle BTS che servivano la sua utenza, egli telefonava a **DE BIASE Luigi** e gli diceva di trovarsi assieme al "presidente", cioè **CESARO Luigi**, chiedendogli anche notizie sulla vicenda di **DI GREZIA Tiziana**³, alla quale era interessato l'onorevole. Si tratta di una dipendente dell'ufficio legale di Marano di Napoli, che aspirava ad un altro incarico presso la Regione Campania, per cui il **CESARO** era intervenuto per farle concedere il nulla osta dal comune. Anche questo episodio si connota quale voto di scambio, come meglio sarà esposto in seguito. Comunque, il **DE BIASE** affermava che l'autorizzazione alla donna era stata rilasciata

²intercettati sull'utenza

in uso a **CESARO Raffaele** – RIT 1026/15

³nata a Napoli il 25.12.1973

73

proprio quella mattina e poi il **DI GUIDA** gli passava al telefono **CESARO Luigi**, che veniva riconosciuto dall'inconfondibile timbro della voce. Questi, appreso del positivo esito della sua raccomandazione per la **DI GREZIA**, assicurava al suo interlocutore che stava intervenendo sull'assessore regionale **SOMMESSE Pasquale** per fargli ottenere la nomina a componente dell'OIV (cfr. prog. 4483⁴).

L'esigua quantità dei contatti induce a ritenere che il Di Guida è stato intercettato per raccogliere elementi di prova circa le sue condotte illecite e non già per cogliere, attraverso la sua utenza, eventuali conversazioni con il parlamentare.

Del resto è la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 114/2010, a richiedere che il Giudice valuti, non solo la natura dei rapporti ma anche l'intensità dei contatti, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare.

Il convincimento sopra espresso trova conforto anche in una importante fattispecie giunta all'esame della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 8739/2013).

In quel caso le intercettazioni rivelavano solo da un dato momento in avanti la presenza di un parlamentare tra i contatti del soggetto intercettato, non essendovi alcun elemento che facesse pensare, ab initio, a un contatto di tale natura.

Ebbene, il Giudice di merito ha ritenuto casuali le intercettazioni fino a quando non è emerso che l'utenza di destinazione della chiamata, pur non intestata al parlamentare, era di fatto da questi utilizzata.

E "dinanzi all'estrema difficoltà di individuare *il momento in cui le captazioni direttamente rivolte verso altri indagati potrebbero sembrare anche mirate verso il parlamentare*", il Giudice ha ritenuto "con un giudizio sicuramente opinabile e compiuto a posteriori" "di dare prevalenza all'esigenza di salvaguardare l'Istituzione parlamentare" e di sostenere che, a far data momento in cui il pubblico ministero ha avuto cognizione che l'utenza intestata a un terzo era usata di fatto usata dal parlamentare, le captazioni erano da qualificarsi non più "fortuite", ma "indirette".

In altri termini, il Giudice di merito ha "fatto coincidere la data dell'identificazione del parlamentare con quella in cui, a suo avviso, l'atto di indagine ha cominciato ad essere indirizzato alla captazione delle conversazioni del deputato per acquisire indizi di reità nei suoi confronti in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza".

La Suprema Corte, tuttavia, ha bocciato tale impostazione, evidenziando la sussistenza di elementi (tra cui anche il fatto che le intercettazioni erano state disposte in relazione ad altra vicenda e che il parlamentare non era indagato) tali da far escludere che le telefonate intercettate *successivamente* all'identificazione del parlamentare potessero essere qualificate come intercettazioni indirette nei confronti del parlamentare stesso.

⁴ registrato sull'utenza

in uso a DI GUIDA Antonio - RIT 821/15

44

In sostanza, nella fattispecie richiamata, la Suprema Corte non ha ritenuto sufficiente, per qualificare come indiretta la captazione, la mera identificazione del parlamentare come soggetto destinatario delle telefonate provenienti dall'utenza "bersaglio", reputando, invece, necessario un ulteriore esame del contesto nel quale avvenivano le telefonate.

Se ne ricava che non basta che il parlamentare sia individuato come uno dei contatti dell'utenza "bersaglio" per qualificare come indirette le intercettazioni ma si deve guardare al complessivo contesto nel quale vengono disposte le intercettazioni.

Calando tale pronunciamento nel caso che ci occupa, non si può qualificare come indiretta l'intercettazione per il solo fatto che il Di Guida aveva rapporti con i Cesaro e, quindi, anche con l'onorevole.

Il Di Guida era intercettato perchè indagato, il suo rapporto con i Cesaro passava principalmente per la sua amicizia con Raffaele, i primi contatti col parlamentare emergono solo dopo mesi di captazioni e sono assai sporadici.

Ne deriva che le intercettazioni sull'utenza del Di Guida vanno qualificate come casuali.

Ancora meno rilevanti sono i rapporti tra il parlamentare e Liccardo Angelo, all'epoca dei fatti Sindaco di Marano di Napoli e, in tale veste, indagato e intercettato nella vicenda del PIP.

Come risulta dall'informativa del 29.9.2015, egli è espressione di una corrente politica contrapposta a Cesaro Luigi e al figlio Armando, avendo appoggiato, nelle elezioni regionali del 2015, la candidatura di Guarino Francesco, a sua volta espressione dell'europarlamentare Fulvio Martusciello, risultato il secondo dei non eletti con quasi 12.000 preferenze.

Pochissime (2) sono le conversazioni intercettate con l'onorevole nell'arco di quasi un mese, entrambe relative alla vicenda delle "pressioni" del Cesaro per far ottenere il nulla osta alla Di Grezia.

Si tratta del progr. 2052 del 16.3.2015, relativo alla chiamata, effettuata dallo stesso onorevole al sindaco Liccardo, per "sollecitare" il nulla osta per il "comando di Regione" a favore della donna, e del progr. 6168 del 14.4.2015, relativo alla chiamata con la quale il Liccardo, essendo ormai l'Amministrazione comunale orientata a concedere il nulla osta, informava il parlamentare.

Peraltro dal tenore delle stesse emerge plasticamente un rapporto di mera conoscenza tra i due, tanto vero che l'ex Presidente della Provincia di Napoli tenta di fare pressioni per strappare il sostegno del Liccardo nonostante conosca i suoi "impegni" politici in favore di altro candidato; tanto vero che, nella prospettiva del Cesaro, non è affatto certo che il Liccardo si esporrà, rischiando sotto il profilo della responsabilità erariale, per far aver il nulla osta a Di Grezia Tiziana per il comando presso la Regione.

In definitiva, la richiesta del PM va accolta parzialmente, vale a dire con riferimento alle sole intercettazioni captate sulle utenze del Di Guida e del Liccardo.

75

Quasi superfluo, infine, rimarcare l'assoluta rilevanza e indispensabilità delle intercettazioni menzionate ai fini della prova delle condotte illecite ascritte all'on. Luigi Cesaro nel presente procedimento, giacchè esse testimoniano non solo i contatti del parlamentare con gli altri indagati ma anche i vari "interventi" nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione.

Peraltro, la natura dei reati contestati rende davvero difficoltoso rinvenire *aliunde* elementi di prova.

Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al Senato, ove Cesaro Luigi risulta recentemente eletto, con richiesta di concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni da ultimo indicate.

Il combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 6 L. 140/2003 individua come Camera competente quella di appartenenza del parlamentare o, nel caso in cui lo stesso non sia più in carica, quella cui apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

P.Q.M.

Letto l' art. 68 della Costituzione,

Letto l'art. 6, c. 2, L. 20 giugno 2003, n. 140,

Letto l'art. 268 c.p.p.,

in parziale accoglimento della richiesta del PM sopra menzionata, dispone trasmettersi gli atti al Senato della Repubblica affinché voglia concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle seguenti intercettazioni delle conversazioni dell'On. Luigi Cesaro disposte con i decreti di intercettazione emessi nell'ambito del procedimento penale n. 15505/13 R.G.N.R. - ora 22272/13 R.G.N.R. Mod. 21 della D.D.A. di Napoli - inserite nell'informativa n. 76/2-5-2015 dei Carabinieri del R.O.S. di Napoli:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 6. prog. 1119 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a DI GUIDA Antonio - RIT |
| 7. prog. 1203 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a DI GUIDA Antonio - RIT |
| 8. prog. 1242 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a DI GUIDA Antonio - RIT |
| 9. prog. 4483 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a DI GUIDA Antonio - RIT |
| 10. prog. 2052 intercettato sull'utenza 821/15; | in uso a LICCARDO Angelo - RIT |



46

11. prog. 6168 intercettato sull'utenza 821/15; in uso a LICCARDO Angelo - RIT
12. prog. 1818 intercettato sull'utenza 821/15; in uso a DI GUIDA Antonio - RIT
13. prog. 2425 intercettato sull'utenza 821/15. in uso a DI GUIDA Antonio - RIT

Rigettala richiesta del PM con riferimento alle intercettazioni ivi indicate ai nn. da 1 a 5.

Aversa, 3.4.2018



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Lucrezia Graziano

Il G.I.P.
Dott. Antonino Santoro